



**Comune di Castell'Umberto**  
*Provincia di Messina*

**Regolamento per la disciplina  
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

Approvato con  
*Delibera del C.C.*  
*n. del*

# Capitolo 1

## Disciplina generale “IUC” (*Imposta Unica Comunale*)

### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Castell’Umberto, in attuazione dell’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

### ART. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Il tributo IUC è composto da:

a. l’**Imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.

b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:

- nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;

- nella **Tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell’utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

### ART. 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”

1. Entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:

a) le aliquote e detrazioni IMU;

b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati.

c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

### ART. 4 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

## **ART. 5 MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

## **ART. 6 SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge:

**16 giugno** per l'acconto e **16 dicembre** per il saldo .

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:

- Il versamento della **TASI** è fissato in numero 2 rate, con scadenza **16 giugno** e **16 dicembre**.

Solo per l'anno 2014 la scadenza della prima rata è stabilita il 16 ottobre.

È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

- Il versamento della **TARI** è fissato in 3 rate, con scadenza **30 marzo** – **30 luglio** e **30 novembre**.

Solo per l'anno 2014 la scadenza delle rate è stabilita nelle seguente date: 30 Giugno- 30 Luglio e 30 Gennaio 2015.

## **ART. 7 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE**

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.

2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

## **ART. 8 RISCOSSIONE**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

## **ART. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

**ART. 10**  
**ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

**ART. 11**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

**CAPITOLO 2**  
**Regolamento componente “*IMU*” (*Imposta municipale propria*)**

**ART. 12 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Castell'Umberto dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Castell'Umberto. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Castell'Umberto in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

## **ART. 13**

### **PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

## **ART. 14**

### **DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale

si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

## **ART. 15** **SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

## **ART. 16** **BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI**

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

## **ART. 17** **BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo

504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

#### **ART. 18**

### **BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

#### **ART. 19**

### **ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli ricadenti nel territorio di Castell'Umberto sono esenti dal pagamento dell'imposta in quanto questo Ente, rientra nell'elenco ISTAT dei comuni classificati parzialmente montani.

#### **ART. 20**

### **ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

#### **ART. 21**

### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

## **ART 22 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Sono considerate abitazioni principali gli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da:

- anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

## **ART. 23 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

## **ART. 24 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO**

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **ART. 25 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 10,00.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

## **ART. 26 DICHIARAZIONE**

1 - I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2 - Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3 - E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.

4 - Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La

dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

## **CAPITOLO 3**

Regolamento componente **“TASI”** (*Tributo sui servizi indivisibili*)

### **ART. 27**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **TASI** (*Tributo sui servizi indivisibili*) dell'Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

### **ART. 28**

#### **PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 36 del presente regolamento.

### **ART. 29**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 28. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **30%**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota **70%** del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando

nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ART. 30**

### **IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

## **ART. 31**

### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

## ART. 32

### DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Riduzione base imponibile fabbricati storici e inagibili/inabitabili 50%
3. Riduzione base imponibile fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 50%

## ART. 33

### ALIQUEOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 36 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

## ART. 34

### DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 33, può prevedere apposite detrazioni d'imposta.

## ART. 35

### RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il tributo è ridotto nelle seguenti ipotesi, delle percentuali di seguito indicate :  
Sono previste le riduzioni del tributo per le seguenti fattispecie:
  - a) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE del Comune per più di sei mesi all'anno - **riduzione del 30%**, a condizione che le stesse non risultino locate;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo- **riduzione 25%**, a condizione che le stesse non risultino locate;

c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente – **riduzione 20%** a condizione che le stesse non risultino locate;

Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie :

**a)** Sono esenti dal tributo su servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

**b)** Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

**c)** Sono esenti dall'imposta i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E9.

**d)** I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13-14-15-16 del trattato lateranense, sottoscritto l'11 Febbraio 1929 e reso esecutivo con legge n° 810/1929.

**e)** I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.

**f)** I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis del Dpr n° 601/1973 e sm.

**g)** I fabbricati appartenenti agli stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

**h)** Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n° 917/1986 e sm, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett.a), della legge n° 222/1985.

Le esenzioni di cui ai commi **a)** e **b)** spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma c) e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

## **ART. 36**

### **SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Con deliberazione della Giunta Municipale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. Solo per l'anno 2014 i servizi indivisibili sono determinati di seguito con l'indicazione dei relativi costi:

a- manutenzione strade comunali	€ 183.116,70
b- pubblica illuminazione	€ 239.694,87
c. polizia locale	€ 114.448,70

## ART. 37

### VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il calcolo della TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ( ccp intestato allo Stato).
3. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate con scadenza 16 Giugno e 16 Dicembre.  
Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Solo per l'anno 2014 il pagamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
  - a) abitazione principale rata unica scadente il 16 Dicembre.
  - b) altri immobili prima rata scadente il 16 Ottobre, seconda rata scadente il 16 Dicembre.

## ART. 38

### IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 10,00

## CAPITOLO 4

Regolamento componente "**TARI**" (*Tassa sui rifiuti*)

## ART. 39

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la componente **TARI** (*Tassa sui rifiuti*) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 641 al 668 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**ART. 40**  
**PRESUPPOSTO**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

**ART. 41**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

**ART. 42**  
**LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati riferibili alle utenze non domestiche.

**ART. 43**  
**LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, quali:

**a- Utenze domestiche**

- locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

**b- Utenze non domestiche**

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 44 del presente regolamento;
  - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- c) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali: parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- d) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

#### **ART. 44**

#### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. I locali, le aree scoperte o le porzioni degli stessi e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive e servizi, anche se collocati in altro sito, ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	Percentuale di riduzione della superficie
Autocarrozzerie	75%
Officine per riparazioni auto, moto, elettrauto, gommisti	70%
Cimiteri	15%
Canili	30%
Distributori di carburante	20%
Attività artigianali( fabbri, falegnamerie, lavorazione marmi e pietra)	30%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	30%
Officine metal meccaniche	50%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici	15%
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni, vetrerie	25%
Qualsiasi altra attività non prevista	20/0%

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

#### **ART. 45 TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

#### **ART. 46 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
  - a-Nelle more del completamento delle procedure di interscambio e allineamento dei dati catastali con i dati relativi alla toponomastica e numerazione civica interna, la base imponibile, per i locali, è data dalla superficie calpestabile, ed è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuto completamento dell'allineamento dei dati catastali così come previsto dalle norme vigenti, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
  - b-Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte, *non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto 1*, dalla superficie calpestabile.
  - c-Per le attività di accertamento di cui al successivo art. 66, la superficie assoggettabile alla Tari è determinata, ove esistente, nella misura dell'80% di quella catastale, secondo i criteri del Dpr 138/1998.

#### **ART. 47 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

**ART. 48**  
**COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma del comma 655, art. 1 della legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013.

**ART. 49**  
**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le **utenze domestiche** e per quelle **non domestiche**, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La classificazione delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche è riportata nell'Allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (**quota fissa**), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (**quota variabile**).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
  - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

**ART. 50**  
**PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette annualmente al Comune per la sua approvazione entro il termine di approvazione del Bilancio.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare

tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

## **ART. 51**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, all. 1), sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l'attività effettivamente svolta.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti, come riportato nell'all. 2)
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

## **ART. 52**

### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa della TARI per le utenze domestiche, all. 1), è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 62, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano collocato in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 62. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ad 1 (uno).

**ART. 53**  
**OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
2. L'obbligazione tributaria cessa il bimestre successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 62.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 62.

**ART. 54**  
**ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.  
Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è *ridotto* in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 62 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

**ART. 55**  
**MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo dovuto dai contribuenti coinvolti è *ridotto* in misura dell'80%.

**ART. 56**  
**INCENTIVI ECONOMICI PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN FORMA  
DIFFERENZIATA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE**

1. Ai contribuenti TARI, con utenza nella categoria "domestica", che conferiscono in quantità significative rifiuti in forma differenziata presso i centri di raccolta comunale siti sul territorio, viene riconosciuto un incentivo sotto forma di riduzione della TARI fino a concorrenza della stessa.
2. L'incentivo viene calcolato annualmente ed a consuntivo, con compensazione con il tributo TARI dovuto per l'anno successivo al conferimento. Per i soggetti di recente cancellazione dal ruolo TARI, per il solo primo anno successivo alla cessazione della relativa utenza, l'incentivo verrà corrisposto mediante pagamento in forma diretta.
3. L'incentivo è strutturato in fasce graduate sulla base della quantità di rifiuti differenziati, conferiti al centro di raccolta comunale nell'arco dell'anno solare, ponderata per dei coefficienti qualitativi che tengano in debita considerazione, da un lato, l'importanza economica del materiale legata alle sue effettive possibilità di recupero e dall'altro le esigenze ecologiche volte ad evitare la dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti.
4. L'ammontare dell'incentivo, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce, sono approvate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale entro il termine fissato

dalla normativa vigente per l'approvazione delle tariffe TARI. In assenza di deliberazioni, si intendono prorogate le disposizioni vigenti nell'anno precedente.

5. La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l'incentivo viene certificata per ciascun soggetto dalla società che gestisce il servizio entro il mese di Gennaio successivo all'anno di riferimento.

6. Ai soggetti che nell'anno di riferimento non avranno raggiunto il minimo previsto di rifiuti conferiti per ottenere l'incentivo, non verrà riconosciuto nessuno sconto.

7. Non è previsto il cumulo delle pesatura per conferimenti avvenuti in anni solari diversi.

#### **ART. 57**

#### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero o riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, all. 3) La *riduzione* così determinata è riconosciuta nella misura del 30% della quota variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della suddetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. La riduzione di cui al presente articolo verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Per i soggetti di recente cancellazione, per l'anno successivo dal ruolo Tari, il corrispettivo della riduzione verrà corrisposta mediante pagamento in forma diretta.

#### **ART. 58**

#### **RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Ai sensi della lettera *d*) comma 659, dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

**1.a)** abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE del Comune, per più di sei mesi all'anno, **riduzione del 60% quota variabile**, a condizione che le stesse non risultino locate;

**1.b)** abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, per più di sei mesi all'anno, **riduzione 50% quota variabile**, a condizione che le stesse non risultino locate;

**1.c)** locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale, per più di sei mesi all'anno, o ad uso non continuativo ma ricorrente – **riduzione 40% quota variabile**;

2. Ai sensi del comma 660, dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:  
**2.a)** alle utenze che effettuano la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti viene riconosciuta la detrazione del 100% del costo della componente umido (raccolta, trasporto e smaltimento), risultante dal Piano finanziario di competenza approvato;
3. Le riduzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. La copertura del costo della componente umido (raccolta, trasporto e smaltimento) sarà posta a totale carico di chi usufruisce del predetto servizio.

## **ART. 59 ESENZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27.12.2013, n. 147, sono esenti dalla TARI:
  - a) I locali utilizzati per l'esercizio del culto, i locali per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le Caserme militari, i locali di proprietà di enti pubblici territoriali adibiti a centri sociali.
  - b) Le utenze domestiche di persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono l'assistenza continuativa da parte del Comune; tali situazioni dovranno essere certificate dal Servizio di Assistenza Sociale del Comune.

## **ART. 60 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **ART. 61 TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

**ART. 62**  
**DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno successivo all'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno successivo al verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

***Utenze domestiche***

a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

d. Numero degli occupanti i locali;

e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

***Utenze non domestiche***

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di 30 giorni, ma comunque nel corso dell'anno, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è stata presentata la denuncia di cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato

l'occupazione , la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

### **ART. 63**

#### **RISCOSSIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (*modello F24*) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in **3 (tre) rate**, scadenti il 30 Marzo- 30 Luglio- 30 Novembre di ogni anno. Per l'anno 2014 la scadenza della prima rata è fissata al 30 Giugno e al 30 Luglio  
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

### **ART.64**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 63, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

### **ART. 65**

#### **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad euro 10,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

### **ART. 66**

#### **VERIFICHE, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 62, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. determinare la superficie assoggettabile alla Tari, ove esistente, nella misura dell'80% di quella catastale, secondo i criteri del Dpr 138/1998, così come previsto al precedente art. 46.
- b. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- c. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- d. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi (anche tramite consultazione degli archivi informatici) :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
- 4.E' prevista una sanzione da € 50,00 ad € 500,00 pr chi infrange le regole della raccolta differenziata, per coloro che abbandonano i rifiuti, impropriamente, nel territorio comunale ed infine per chi aderisce al compostaggio domestico e non osserva le regole di smaltimento.

## **ART. 67**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

## **ART. 68**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza di adempimento all'eventuale avviso di accertamento d'ufficio emesso dal Comune, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

**ART. 69**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, ai sensi del comma 704 art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. In sede di prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 30 Giugno 2014. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 52 del presente regolamento.

**CAPITOLO 5**  
Norme finali

**ART. 70**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

**ALLEGATO 1**  
**TABELLA CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE**

<b>n°</b>	<b>Categorie - UTENZE DOMESTICHE</b>
1	Nucleo familiare con <b>1</b> componente
2	Nucleo familiare con <b>2</b> componenti
3	Nucleo familiare con <b>3</b> componenti
4	Nucleo familiare con <b>4</b> componenti
5	Nucleo familiare con <b>5</b> componenti
6	Nucleo familiare con <b>6</b> o più componenti

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

	<b>Categorie attività - UTENZE NON DOMESTICHE</b>
<b>n°</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club

# **Allegati al Regolamento TARI COMUNE DI CASTELL'UMBERTO**

## **ALLEGATO 2**

### **Classificazione analitica**

#### **Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali

Associazioni o istituzioni politiche

Associazioni o istituzioni culturali

Associazioni o istituzioni sindacali

Associazioni o istituzioni previdenziali

Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro

Associazioni o istituzioni benefiche

Associazioni o istituzioni tecnico-economiche

Associazioni o istituzioni religiose

Associazioni per la promozione e la difesa

dell'ambiente e dei diritti degli animali

Oratori parrocchiali e luoghi destinati ad ospitare attività analoghe

Scuole di ballo

Sale da gioco

Sale da ballo e divertimento

Musei e gallerie private

Scuole parificate di ogni ordine e grado

Scuole private di ogni ordine e grado

Scuole private del preobbligo

Asili nido

Centri di assistenza alle persone diversamente abili

Aree scoperte in uso

Locali dove si svolgono attività educative gestite da soggetti privati.

Centri di istruzione e formazione lavoro

#### **Classe 2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**

Campi da calcio e locali ad essi collegati

Campi da tennis

Piscine

Bocciodromi e simili

Palestre ginnico sportive

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

Distributori carburanti

Aree scoperte distributori carburante

Campeggi

### **Classe 3 - Stabilimenti balneari**

Stabilimenti balneari

Autorimesse in genere anche se a servizio di attività economiche che si svolgono in altre sedi

Autorimesse e locali ad esse collegate (spogliatoi, uffici, magazzini) a servizio di attività che svolgono trasporto di merci e persone

Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio

Stazioni ferroviarie della "metropolitana"

Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano

Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti

Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.

Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio

Magazzino deposito in genere senza vendita

Magazzino deposito di corrieri/spedizionieri e locali ad essi collegati (uffici, spogliatoi)

Magazzini deposito di stoccaggio materiali edili senza vendita e uffici collegati

Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di spurgo e

locali collegati (spogliatoi, uffici)

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento delle attività di

trivellazione/ perforazione e locali collegati (spogliatoi, uffici)

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di

disinfestazione, manutenzione idranti, estintori, e porte tagliafuoco e locali collegati (spogliatoi, uffici)

Magazzini adibiti allo stoccaggio dei pavimenti in legno (parquet) o in materiali diversi dal legno

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività distribuzione automatica di alimenti e bevande

Magazzini e locali ad essi collegati adibiti allo stoccaggio per la successiva distribuzione nei centri vendita esterni di generi misti (alimentari e non)

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di pulizia e disinfestazione

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività autotrasportatore

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di manutenzione del verde

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di manutenzione di impianti di cogenerazione e locali collegati (spogliatoi, uffici)

#### **Classe 4 - Esposizioni, autosaloni, locali di deposito**

Saloni o locali finalizzati all'esposizione di autovetture anche se l'attività di vendita si svolge in altra sede

Saloni esposizione in genere

Esposizione di monumenti funebri e locali ad essa collegati

Gallerie d'asta

Locali deposito di stoccaggio materiali senza vendita

#### **Classe 5 - Alberghi con ristorante**

#### **Classe 6 - Alberghi senza ristorante**

Ostelli per la gioventù

Foresterie

Alberghi diurni e simili

Alberghi

Locande

Pensioni

Affittacamere e alloggi

Residence

Case albergo

Bed and Breakfast

Aree scoperte in uso

### **Classe 7 - Case di cura e riposo**

Soggiorni anziani

Case di cura e riposo

Case per ferie

Colonie

Caserme e carceri

Collegi ed istituti privati di educazione

Collettività e convivenze in genere

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

### **Classe 8 - Uffici, agenzie, studi professionali**

Enti pubblici

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli

Studi legali

Studi tecnici

Studi commercialisti/ragioneria

Studi medici/sanitari/veterinari

Studi privati

Studi di registrazione sonora

Studi di ingegneria

Uffici collegati ad attività economiche presenti nello stesso compendio con superficie superiore a 400 mq

Uffici e locali diversi collegati ad attività di gestione delle reti telefoniche

Uffici e locali diversi collegati ad attività di rappresentanza nel settore della carta, cartone e cancelleria

Uffici generici

Studio fotografico, attività di videoediting

Autoscuole

Laboratori di analisi generici

Laboratori di analisi, controlli e studi biologici, microbiologici e chimici per il settore farmaceutico, dei dispositivi medici e dei biocidi.

Laboratori odontotecnici

Agenzie di informazioni commerciali, recupero crediti

Agenzie di viaggio, tour operator , servizi di prenotazione e attività connesse

Attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco

Internet point

Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi

Emittenti radio tv pubbliche e private

Pompe funebri

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

Laboratori di sviluppo e ricerca di nuovi apparati di telecomunicazione (ponti radio e software ad essi collegati)

Laboratori di sviluppo e ricerca di tecnologie per aeromobili e veicoli spaziali

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

Servizi di supporto alle imprese

Attività dei call-center e dei customer-service

Attività commissionaria per la vendita di combustibili e prodotti chimici per l'industria

Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso e per corrispondenza di prodotti chimici e tecnici, nastri adesivi

Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di essenze, aromi e composizioni aromatiche per l'industria della profumeria e della cosmetica

Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di macchine per le cave e l'edilizia

Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di carta, cartone, buste

Organizzazioni di convegni e fiere

Attività di noleggio di autoveicoli, beni per uso personale e per la casa, di attrezzature e beni materiali.

Servizi di vigilanza privata

Attività di mediazione immobiliare

Attività di consulenza e di orientamento scolastico

Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

Attività di pulizia e disinfestazione (pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, pulizie all'interno di immobili ed altre strutture, pulizie specializzate all'interno e all'esterno degli edifici).

## **Classe 9 - Banche ed istituti di credito**

Istituti bancari di credito

Istituti assicurativi pubblici

Istituti assicurativi privati

Istituti finanziari pubblici

Istituti finanziari privati

Attività dei servizi finanziari

Attività delle assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione

Attività delle società di partecipazione (holding)

Attività economiche (finanziarie, assicurative ecc.) di posteitaliane

**Classe 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli**

Librerie

Magazzini per il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di libri, riviste e giornali

Cartolerie

Abbigliamento

Negozi mercerie e filati

Pelletterie

Pelliccerie

Elettrodomestici

Profumerie

Materiale elettrico

Materiale plastico

Materiale informatico

Semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti.

Telefoni

Personal computer, stampanti, fotocopiatrici

Lavanderie

Ferramenta

Erboristerie

Apparecchi radio tv

Articoli casalinghi

Giocattoli

Colori e vernici

Carte da parati, stucchi e cornici

Articoli sportivi compresi quelli per la pesca

Calzature

Sementi e prodotti agricoli e da giardino

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di sensori, fotocellule e prodotti dedicati all'automazione industriale e di processo anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di materiale termoidraulico e di arredo bagno (sanitari, rubinetteria, pavimenti, rivestimenti di qualsiasi materiale, vasche box doccia ecc.) anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di mobili di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di articoli semilavorati in legno, sughero e vimini anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa.

Magazzini e locali collegati per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio o per corrispondenza di combustibili per riscaldamento anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di serramenti di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di materiale elettrico, elettronico, meccanico, informatico (prodotti elettrici, elettronici, meccanici, elettromeccanici, informatici, trasmissione dati, (cavi, switch, tester, armadi e racks), sicurezza, editoria tecnica ecc.) anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di rottami e sottoprodotti metallici di lavorazioni industriali anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini e locali ad essi collegati (uffici) per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza (anche via web) di ricambi per modellismo dinamico elettrico anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per vetrai ed arredatori di negozi anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Materiale idraulico

Materiale riscaldamento (compresa installazione di impianti di condizionamento, raffrescamento, riscaldamento)

Prodotti di profumeria e cosmesi

Chincaglierie

Prodotti per animali

Mobili e macchine per uffici

Ricambi, accessori prodotti petroliferi per auto e natanti, prodotti "auto motive".

Magazzini per l'esercizio del commercio di sistemi antintrusione e di casseforti

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per auto anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di armi giocattolo, attrezzature e dispositivi di protezione per praticare soft-air se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di carta, cartone, articoli di cartoleria anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini e locali collegati per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di ferramenta e utensileria per l'edilizia, ferramenta tecnica per mobili anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa.

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti, anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Vendita all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Esercizi commerciali in genere con attività previste nella classe con o senza vendita minuto/ingrosso

Aree scoperte in uso

### **Classe 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**

Esercizi commerciali non alimentari tra cui:

Edicole giornali

Tabaccherie

Ricevitorie lotto totip totocalcio

Farmacie

Copisterie

Mini market / bazar non alimentari

Aree comuni condominiali di centri commerciali

Locali di vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Gioiellerie e Orologerie

Pietre e metalli preziosi

Antiquariato

Negozi di filatelia e numismatica

Aree scoperte in uso negozi ecc.

Ceramica

Strumenti musicali e spartiti

Bigiotterie

Dischi e videocassette

Tende e tessuti

Tessuti per arredamento e tappeti

Articoli di ottica

Corsetteria, busti ortopedici

Articoli medicali, strumenti di laboratorio

Analizzatori e/o rivelatori di gas

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di medaglie, distintivi, coppe, trofei, targhe.

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di prodotti medicali ed elettromedicali e locali ad essi collegati anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di compressori (a pistone, con inverter ecc.), relativi accessori, macchine per il trattamento dell'aria compressa e locali ad essi collegati anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Strumentazione e componentistica fotonica e optoelettronica (soluzioni laser custom di produzione e marcatura misuratori di potenza ed energia laser)

Dispositivi medici per la diagnostica e la chirurgia.

Articoli di fotografia

Vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

**Classe 12 - Attività artigianali tipo botteghe:**

falegname, idraulico, fabbro, elettricista, vetraio

Lavanderia a secco

Falegname, produzione di mobili in legno per arredo domestico

Idraulico (riparazione, installazione manutenzione, impianti idraulici, scaldacqua a gas)

Legatore

Tipografo

Tappezziere

Attività di serigrafia

Attività di preparazione alla stampa , fotoincisione

Riparazione calzature e articoli da viaggio

Realizzazione matrici per la stampa di etichette autodesive di carta o plastica

Restauro mobili in legno

Riparazione attrezzature alberghiere

Attività di verniciatura/laccatura di mobili in legno grezzo

Installazioni impianti elettrici, automazione macchinari, robotica

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori

Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari

Attività di cromatura e trattamenti di metalli in genere

Laboratorio per la lavorazione di metalli preziosi

Laboratorio di sartoria

Laboratori e botteghe artigiane in genere

Laboratorio per la riparazione di apparecchi radiotelevisivi

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi

Aree scoperte in uso

### **Classe 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto**

Officine per la riparazione di autoveicoli e/o motoveicoli

Officine per la riparazione di biciclette e/o ciclomotori

Carrozzerie

Elettrauto

Officine per la rettifica di parti meccaniche

Officine per la tornitura

Officine in genere

Officine per la riparazione pneumatici

Aree scoperte in uso

### **Classe 14 - Attività industriali con capannoni di produzione**

Stabilimenti industriali

Fabbricazione di sistemi di lubrificazione centralizzata e di componenti per macchinari e piattaforme

Fabbricazione di macchine per legatoria e cartotecnica

### **Classe 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici**

Attività artigianali di produzione beni specifici

Lavorazione, argentatura e taglio del vetro piano

Lavorazione del marmo per la realizzazione di monumenti funebri

Lavorazione, taglio e sagomatura di ferro per edilizia prefabbricata, residenziale e pubblica

Fabbricazione di mobili non metallici per uffici e negozi

Fabbricazione di detersivi

Fabbricazione di cavi elettrici

Fabbricazione di serbatoi metallici per l'industria alimentare, chimica, dolciaria, cosmetica e farmaceutica

Fabbricazione di guarnizioni in silicone mediante estrusione

Fabbricazione di gadget in plastica

Fabbricazione di prodotti in legno (esclusi i mobili)

Fabbricazione di pompe e compressori

Fabbricazione di infissi metallici, porte blindate, serramenti

Fabbricazione e allestimento di stand fieristici e scenografie

Fabbricazione di strutture metalliche e parti di esse

Fabbricazione di espositori e supporti per vetrine

Fabbricazione di stampi in acciaio per materie plastiche

Fabbricazione di prodotti di carpenteria metallica

Fabbricazione di guarnizioni e minuteria metallica

Fabbricazione di prodotti in vetro soffiato per laboratori

Fabbricazione di indumenti da lavoro

Fabbricazione di etichette in materie plastiche

Fabbricazione delle matrici per stampa offset

Fabbricazione di borse e prodotti in pelle

Fabbricazione di tende da sole e veneziane

Fabbricazione di macchine per la lavorazione della plastica (saldatrici, piegatrici, riscaldatrici)

Fabbricazione di lame e altre parti intercambiabili di macchine utensili

Fabbricazione di prodotti in metacrilato

Fabbricazione di prodotti in materiale plastico packaging primario per l'industria farmaceutica

Assemblaggio di apparecchiature elettromeccaniche conto terzi

Assemblaggio valvole industriali automatizzate con motore (elettrico/pneumatico)

Assemblaggio lampadari

Assemblaggio di apparecchiature elettromedicali

Assemblaggio di apparecchiature elettriche con lampade ultravioletti e infrarossi

Assemblaggio componenti elettronici (sistemi di rilevazione presenze)

Fabbricazione di corpi valvola e assemblaggio di valvole e cilindri per apparecchiature pneumatiche (aria compressa)

Trivellazioni e perforazioni

Parrucchiere, barbieri, estetista Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, solarium ecc.

Parrucchieri e barbieri

Servizi di cura per gli animali di compagnia

Attività scoperte in uso negozi barbieri alberghi diurni

### **Classe 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**

Ristorazione con somministrazione

Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, Kebab, pizzerie pub, che dispongono di posti a sedere

Trattorie- Pizzerie- Tavole calde con o senza bar

Self - service

Agriturismo

Osterie con cucina

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Mense popolari- Mense aziendali

Refettori in genere

Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione

Birrerie

Osterie senza cucina

Amburgherie

Aree scoperte in uso

**Classe 17 - Bar, caffè, pasticceria**

Bar e caffè gestiti da circoli, società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e in quelli della cooperazione

Bar e altri esercizi simili senza cucina

Bar collegati ad attività alberghiera

Caffè

Bar, pasticcerie, gelaterie

Produzione di pasticceria fresca inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori in una sede diversa

Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico e/o all'ingrosso

Aree scoperte in uso

**Classe 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**

Negozi confetterie e dolci in genere

Negozi generi alimentari

Panifici per la produzione di prodotti di panetteria fresca

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili con o senza vendita diretta al pubblico

Latterie

Macellerie

Salumerie

Pollerie

Prodotti ittici (pesce, ecc.)

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Bottiglierie, Magazzino per la vendita di vino, liquori, bevande alcoliche al dettaglio, all'ingrosso "porta a porta" e per corrispondenza

Locali/magazzini vendita ingrosso generi alimentari anche non compresi nella stessa classe

Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso

Posteggi di generi alimentari

Banchi di generi alimentari

Aree scoperte in uso ai negozi appartenenti alla classe

**Classe 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste**

Plurilicenze alimentari e/o miste

Mini market non alimentari oppure misti alimentari e non alimentari

**Classe 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio**

Negozi di frutta e verdura

Pescherie

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio, piadine rie, kebab che non dispongono di posti a sedere

Negozi di fiori

Locali vendita serre

Aree scoperte in uso

**Classe 21 - Discoteche, night club**

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro

### **ALLEGATO 3**

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari; - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari; - imballaggi secondari;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254,

i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività

medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali rientranti nel campo di applicazione

del D. Lgs. 151/2005 e s.m.i. non sono comunque assimilate

## **INDICE**

### **CAPITOLO 1 - DISCIPLINA GENERALE “IUC” (IMPOSTA UNICA COMUNALE)**

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
Art. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO	2
Art. 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”	2
Art. 4 DICHIARAZIONI	2
Art. 5 MODALITA’ DI VERSAMENTO	3
Art. 6 SCADENZE DI VERSAMENTO	3
Art. 7 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE	3
Art. 8 RISCOSSIONE	3
Art. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	3
Art. 10 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI	4
Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	4

### **CAPITOLO 2 - REGOLAMENTO COMPONENTE “IMU” (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)**

Art. 12 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 13 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO	5
Art. 14 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE	5
Art. 15 SOGGETTI PASSIVI	6
Art. 16 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E TERRENI	6
Art. 17 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI	6
Art. 18 BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI	7
Art. 19 ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI	7
Art. 20 ALIQUOTE E DETRAZIONI	7
Art. 21 DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE	7
Art. 22 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE	8
Art. 23 ESENZIONI	8
Art. 24 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO	8
Art. 25 VERSAMENTI	9
Art. 26 DICHIARAZIONE	9

### **CAPITOLO 3 - REGOLAMENTO COMPONENTE “TASI” (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)**

Art. 27 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	10
Art. 28 PRESUPPOSTO E FINALITA’	10
Art. 29 SOGGETTI PASSIVI	10
Art. 30 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO	11
Art. 31 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	11
Art. 32 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	12
Art. 33 ALIQUOTE DEL TRIBUTO	12
Art. 34 DETRAZIONI	12
Art. 35 RIDUZIONI ED ESENZIONI	12
Art. 36 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI	13
Art. 37 VERSAMENTO DEL TRIBUTO	14
Art. 38 IMPORTI MINIMI	14

### **CAPITOLO 4 - REGOLAMENTO COMPONENTE “TARI” (TASSA SUI RIFIUTI)**

Art. 39 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	14
Art. 40 PRESUPPOSTO	15
Art. 41 SOGGETTI PASSIVI	15
Art. 42 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	15
Art. 43 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	15

Art. 44 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	16
Art. 45 TARIFFA DEL TRIBUTO	17
Art. 46 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	17
Art. 47 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	17
Art. 48 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	18
Art. 49 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	18
Art. 50 PIANO FINANZIARIO	18
Art. 51 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	19
Art. 52 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	19
Art. 53 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	20
Art. 54 ZONE NON SERVITE	20
Art. 55 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	20
Art. 56 INCENTIVI PER CONF.TO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	20
Art. 57 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	21
Art. 58 RIDUZIONI TARIFFARIE	21
Art. 59 ESENZIONI	22
Art. 60 TRIBUTO GIORNALIERO	22
Art. 61 TRIBUTO PROVINCIALE	22
Art. 62 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	23
Art. 63 RISCOSSIONE	24
Art. 64 RIMBORSI E COMPENSAZIONE	24
Art. 65 IMPORTI MINIMI	24
Art. 66 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	24
Art. 67 ACCERTAMENTO CON ADESIONE	25
Art. 68 RISCOSSIONE COATTIVA	25
Art. 69 NORME TRANSITORIE E FINALI	26
<b>CAPITOLO 5 - NORME FINALI</b>	
Art. 70 ENTRATA IN VIGORE	26
 <b>ALLEGATO 1 - TABELLE CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE AI FINI TARI</b>	 27
 <b>ALLEGATO 2 – CLASSIFICAZIONE ANALITICA UTENZE NON DOMESTICHE</b>	 28
 <b>ALLEGATO 3- SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI</b>	 42